

Allegato n. 1

Comune di Riva del Garda

**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE TEMPORANEO IN
APPLICAZIONE DELLA RELATIVA NORMA CONTRATTUALE**

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 28.11.2023 n. 716 e firmato digitalmente

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Art. 1
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'art. 28 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro sottoscritto l'1.10.2018 dispone che, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e s.m. nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli Enti, con un limite minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il suddetto contratto, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Art. 2
Trasformazione temporanee a tempo parziale del rapporto a tempo pieno in essere

1. Ogni anno l'Amministrazione rende disponibili, nel rispetto delle previsioni indicate nel contratto provinciale di lavoro, posti per trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale temporaneo con **prestazione lavorativa che si articola su 18 o 24 o 27 o 30 ore settimanali**.

2. Nel limite percentuale della dotazione organica del personale a tempo pieno stabilito annualmente dall'Amministrazione per le trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non si computa il personale part time appartenente alle strutture educative che sia stato richiesto dall'Amministrazione per esigenze organizzative.

3. Le **trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro** possono essere richieste per la durata minima di un anno, due anni o tre anni, rinnovabili, per soddisfare transitorie necessità familiari o personali dei dipendenti secondo le disposizioni previste in merito dal vigente CCPL..

4. La trasformazione del rapporto di lavoro può comportare mobilità interna all'Amministrazione, giustificata da esigenze di tipo organizzativo, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del citato contratto provinciale di lavoro.

Art. 3
Requisiti ed esclusioni

1. Possono chiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano maturato presso l'Amministrazione **un'anzianità di servizio di almeno due anni**, ivi compreso il servizio svolto con assegnazione in comando, fatta salva la trasformazione per gravi motivi di cui all'art. 13 della presente disciplina.

2. Il requisito del superamento del biennio di anzianità deve essere maturato entro la data prevista per la decorrenza della trasformazione.

3. Di norma è esclusa la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, salvo la possibilità di valutare la comprovata necessità del dipendente, nei seguenti casi:

- a) per il personale incaricato della direzione di strutture organizzative;
- b) per il personale incaricato di posizione organizzativa.
- c) per il personale in servizio con mansioni di "cuoco" asilo nido e scuola infanzia.

4. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le figure di cui al precedente comma 3, in relazione alla comprovata necessità del dipendente, è effettuata in deroga ad eventuali limiti numerici stabiliti dall'Amministrazione per l'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione del presente disciplinare.

Art. 4
Domande di trasformazione. Modalità e termini di presentazione

1. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata all'U.O. Personale, **entro il 30 settembre di ciascun anno**. L'eventuale trasformazione opera dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo che la concessione del part time non sia subordinata all'assunzione di personale a tempo determinato a copertura delle ore residue; in tal caso la trasformazione opera, se successiva al 1° gennaio, dalla data di assunzione del personale provvisorio. La relativa comunicazione al dipendente interessato andrà effettuata **entro il successivo 28 febbraio**.

2. Le domande spedite a mezzo posta devono essere inviate all'U.O. Personale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell'ammissione dell'istanza fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Le domande vanno corredate dei documenti o degli atti sostitutivi, qualora previsti dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, comprovanti le situazioni personali e/o familiari che danno titolo all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria.

4. Nella domanda il dipendente deve indicare:

- **la durata della prestazione lavorativa** che intende richiedere, tenuto conto che la stessa può corrispondere a 18 o 24 o 27 o 30 ore settimanali;
- **la tipologia** di tempo parziale richiesta, tra quelle indicate nel contratto collettivo provinciale di lavoro (tempo parziale orizzontale o verticale);
- **l'articolazione dell'orario di lavoro** nell'ambito della tipologia richiesta.

5. La valutazione della compatibilità della richiesta di trasformazione d'orario presentata dal dipendente con le esigenze funzionali di servizio è riservata al Responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente medesimo, sentito il Responsabile della struttura secondaria se esistente.

A tal fine il Responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente appone in calce alla domanda il parere relativo alla compatibilità organizzativa del part time e della relativa fascia oraria richiesti. Il parere del Responsabile può essere acquisito a cura dell'U.O. Personale.

L'eventuale valutazione della non compatibilità deve essere motivata per iscritto e accompagnata dall'eventuale diversa articolazione d'orario in cui la prestazione lavorativa a tempo parziale del dipendente potrebbe svolgersi senza arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, anche in funzione della possibilità di copertura delle ore residue dalla riduzione d'orario.

Il Responsabile della struttura di appartenenza provvede quindi ad individuare l'eventuale fascia oraria compatibile, mentre all'U.O. Personale spetta la verifica della sua praticabilità.

6. Alla scadenza della trasformazione temporanea si ripristina il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 5

Personale Asilo nido comunale o Scuola Infanzia

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4, per quanto concerne il personale impiegato all'asilo nido comunale o alla scuola infanzia, la trasformazione del rapporto di lavoro opera dal 1° settembre di ciascun anno e le relative domande devono essere presentate in ogni caso all'U.O. Personale **entro il 30 giugno di ciascun anno**.

2. In deroga alla disposizione di cui al precedente articolo 2, comma 1, l'articolazione dell'orario part time richiesta deve essere compatibile con l'organizzazione del servizio, nei rispetto dei limiti stabiliti dalla norma contrattuale (minimo 14 ore massimo 32 ore settimanali).

3. L'articolazione d'orario diversa da quelle di cui al richiamato art. 2, comma 1, è concedibile qualora l'organizzazione del servizio consenta di coprire le restanti ore in modo adeguato al fine di garantire l'efficienza del servizio stesso nel rispetto dei vincoli stabiliti per tali tipologie di personale dalle leggi vigenti. In tal senso, prima di accogliere la richiesta di part time, i responsabili delle strutture dovranno presentare, a dimostrazione di ciò, una breve relazione illustrativa al Segretario generale, il quale dovrà esprimersi in merito.

Art. 6

Valutazione titoli e documentazione

1. Ove le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale eccedano i posti disponibili, viene compilata una graduatoria per la **trasformazione temporanea** del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, formata sulla base dei titoli e punteggi indicati dall'articolo 28, comma 9, del C.C.P.L. 01.10.2018, di seguito riportato:

A)	Punti 12	Dipendenti diversamente abili Dipendenti invalidi: - invalido civile in misura pari o superiore al 46% - invalido del lavoro in misura superiore al 33%
-----------	-----------------	--

		- invalido per causa di servizio Dipendenti affetti da patologia grave e cronica richiedenti la trasformazione non temporanea Dipendenti affetti da grave debilitazione psico-fisica, e/o gravi patologie, anche temporanee
B)	Punti 10	Dipendenti ai quali sono stati riconosciuti i benefici della legge 104 per un proprio familiare
C)	Punti 6	Dipendenti che assistono un proprio familiare (coniuge/convivente, figli, genitori, fratelli, suoceri) affetto da grave debilitazione psico-fisica o in quanto soggetto a fenomeni di tossicodipendenza o alcoolismo o affetto da gravi patologie o non autosufficiente o con invalidità riconosciuta al 100%
D)	Punti 8	<u>Carichi di famiglia</u> Per ogni figlio in età compresa tra 0 e 3 anni
	Punti 6	Per ogni figlio in età compresa tra 3 e 8 anni
	Punti 5	Per ogni figlio in età compresa tra 8 e 14 anni
	Punti 2	Per ogni figlio di età compresa tra 14 e 18 anni
E)	Punti 3	Per ogni familiare convivente di età superiore a 80 anni
F)	Punti 4	Dipendenti che abbiano superato i 50 anni di età
G)	Punti 0,5	Per ogni anno, o frazione d'anno superiore a sei mesi per un massimo di punti 10 pari a 20 anni di servizio-

2. I 10 punti per “Dipendenti ai quali sono stati riconosciuti i benefici della legge 104 per un proprio familiare” non sono cumulabili, per lo stesso familiare, con i 6 punti per “Dipendenti che assistono un proprio familiare (coniuge/convivente, figli, genitori, fratelli, suoceri) affetto da grave debilitazione psico-fisica o in quanto soggetto a fenomeni di tossicodipendenza o alcoolismo o affetto da gravi patologie o non autosufficiente o con invalidità riconosciuta al 100%”

3. I 10 punti per “Dipendenti ai quali sono stati riconosciuti i benefici della legge 104 per un proprio familiare” non sono attribuiti qualora il familiare sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

4. Al fine dell'attribuzione del punteggio per anni di servizio (lettera G) si computa esclusivamente il servizio prestato a tempo indeterminato.

5. Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, l'età del dipendente, dei figli e dei familiari è considerata alla data del 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

6. A parità di punteggio hanno preferenza i dipendenti che si trovano nelle condizioni descritte dalla situazione A, quindi quelli che si trovano nelle condizioni descritte dalla situazione B e così via fino alle condizioni descritte dalla situazione D, in relazione alle quali sono da attribuire punti 5. A parità di condizioni hanno preferenza i dipendenti con maggiore distanza fra la sede di lavoro e la residenza alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. La documentazione richiesta per comprovare i titoli posseduti che concorrono a formare il punteggio di graduatoria per la trasformazione temporanea del rapporto è quella di seguito riportata:

- **per i dipendenti disabili o in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie:** attestazione della competente Commissione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 80, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388.
- **per ogni familiare o convivente disabile o in particolari condizioni psico-fisiche o affetta da gravi patologie, nonché anziani non autosufficienti che necessitano di assistenza:** attestazione della competente Commissione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di riconoscimento di inabilità permanente con necessità di assistenza continua.
- **per ogni figlio in età prescolare o scolare:** dichiarazione sotto la responsabilità del richiedente resa sulla domanda.

8. Qualora le relative attestazioni, come sopra individuate, siano già state prodotte all'Amministrazione e siano ancora valide, il dipendente deve riportare nella domanda di trasformazione dell'orario di lavoro gli estremi di identificazione dell'atto medesimo.

Art. 7 **Formazione delle graduatoria**

1. La **graduatoria** dei richiedenti la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, la cui formazione si sia resa necessaria per una eccedenza di richieste rispetto al numero dei part time concedibili, è approvata con determinazione del Segretario comunale **entro il 31 ottobre**. Le domande relative al personale Asilo Nido o Scuola Infanzia sono valutate **entro il 31 luglio**.

2. **Entro 15 giorni** dal termine di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali, determina il limite massimo della dotazione organica complessiva per le trasformazioni temporanee a tempo parziale del personale.

3. La **comunicazione** ai richiedenti della concessione o meno della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro viene fatta in forma scritta **entro 10 giorni** dal termine di cui al comma precedente.

4. Il dipendente, utilmente collocato in graduatoria può ritirare la domanda **entro 5 giorni** dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

5. La trasformazione temporanea del rapporto di lavoro è effettuata in ordine di graduatoria.

Art. 8 **Trasformazione del rapporto e sottoscrizione del contratto**

1. Il dipendente, utilmente collocato in graduatoria, salvo che non ritiri la domanda, è tenuto a sottoscrivere l'atto di modifica del contratto individuale di lavoro per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. In detto atto è indicata la durata, la tipologia e l'articolazione dell'orario assegnata al dipendente stesso.

2. I dipendenti a cui sarà trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time dovranno fruire delle giornate di ferie dell'anno di riferimento entro la data di trasformazione, fatte salve le previsioni contrattuali vigenti e/o diversi accordi con l'amministrazione.

Art. 9 **Durata della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale temporaneo**

1. Nell'atto di modifica del contratto individuale di lavoro di cui al precedente art. 8, sarà indicata la durata della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con la seguente precisazione: trasformazione del rapporto di lavoro effettuata in applicazione della graduatoria compilata ai sensi dell'art. 6, in presenza delle situazioni di cui alla lettera A), B) e D):

- nel caso che siano state accettate tutte le domande di part time pervenute entro i termini, la trasformazione d'orario a tempo parziale non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è venuto meno il requisito;
- nel caso che risultino in graduatoria dei dipendenti per i quali, pur essendo in possesso dei requisiti elencati all'art. 6, non sia stata accettata la relativa domanda di part time, la trasformazione d'orario a tempo parziale non potrà protrarsi oltre il mese in cui è venuto meno il requisito oggetto di valutazione nella compilazione della citata graduatoria;
- la trasformazione d'orario a tempo parziale non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è venuto meno il requisito.

2. Potrà in ogni caso essere valutato, su domanda dell'interessato e su valutazione discrezionale dell'amministrazione, il rientro anticipato a tempo pieno del dipendente.

Art. 10 **Distribuzione della prestazione lavorativa nel tempo parziale orizzontale**

1. La prestazione giornaliera per il **personale a tempo parziale orizzontale con orario flessibile**

è estesa all'intera settimana lavorativa, secondo l'articolazione oraria sotto riportata. L'orario è assegnato sulla base delle articolazioni praticabili nell'ambito della disciplina dell'orario di lavoro con riferimento al personale che fruisce della flessibilità, ivi compreso il periodo minimo fissato per la pausa pranzo.

2. La prestazione lavorativa di cui al comma precedente si articola come segue:

- a) **la prestazione lavorativa di 18 ore settimanali** si colloca in fascia mattutina o pomeridiana per ore 3:36 giornaliere dal lunedì al venerdì, con rispetto delle fasce di presenza obbligatoria previste per i dipendenti a tempo pieno:

prestazione al mattino: dal lunedì al venerdì con rispetto delle fascia di presenza obbligatoria attualmente prevista dalle ore 9:00 alle ore 12:30;

prestazione al pomeriggio: dal lunedì al giovedì con rispetto della fascia di presenza obbligatoria dalle ore 14:30 alle ore 16:30*, il venerdì mattina con rispetto delle fascia di presenza obbligatoria dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

- b) **La prestazione lavorativa di 24 ore settimanali** si colloca in fascia mattutina o pomeridiana, come segue:

prestazione al mattino:

dal lunedì al venerdì: ore 4:48 rispettando le fasce di presenza obbligatoria dalle ore 9:00 alle ore 12:30, oppure,

dal lunedì al venerdì più un rientro pomeridiano, rispettando le fasce di presenza obbligatoria (ore 9:00-12:30 per il mattino, ore 14:30 – 16:30* per il pomeriggio);

prestazione al pomeriggio:

il pomeriggio dal lunedì al giovedì e il mattino del venerdì: ore 4:48 rispettando le fasce di presenza obbligatoria (ore 14:30-16:30* per il pomeriggio; ore 9:00-12:30 per il mattino), oppure,

il pomeriggio dal lunedì al giovedì più due rientri al mattino (di cui uno obbligatoriamente il venerdì), rispettando le fasce di presenza obbligatoria (ore 14:30-16:30* per il pomeriggio, ore 9:00-12:30 per il mattino).

- c) **La prestazione lavorativa di 27 ore settimanali** si colloca in fascia mattutina più un rientro pomeridiano, rispettando le fasce di presenza obbligatoria (ore 9:00-12:30 dal lunedì al venerdì - per il mattino; ore 14:30-16:30* - per il pomeriggio).

- d) **la prestazione lavorativa di 30 ore settimanali** si colloca in fascia mattutina più due rientri pomeridiani, rispettando le fasce di presenza obbligatoria (ore 9:00-12:30 dal lunedì al venerdì per il mattino, ore 14:30-16:30* per il pomeriggio).

*** La fascia di presenza obbligatoria è fino alle ore 15:45 per coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nell'art. 6, punto 1, lettere A), B), C), D).**

Art. 11

Distribuzione della prestazione lavorativa nel tempo parziale verticale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale **verticale**, nel periodo di presenza in servizio, è tenuto al rispetto delle fasce obbligatorie di presenza previste per il restante personale a tempo pieno, ivi compreso il periodo minimo fissato per la pausa pranzo.

Art. 12

Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno

1. Nei confronti dei dipendenti che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale temporaneo, alla scadenza si ripristina, secondo la clausola contrattuale sottoscritta, il rapporto di lavoro a tempo pieno. In tal caso nessun atto è necessario.

Art. 13

Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per gravi motivi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 11, del CCPL 20.10.2003, nel testo sostituito dall'Accordo di data 22.9.2008, per gravi e documentate situazioni personali si intendono le situazioni indicate dall'art. 6, comma 1, lettere A) e B), o ad essa assimilabili, caratterizzate da particolare gravità ed urgenza.
2. Spetta al Responsabile del Servizio di appartenenza del richiedente pronunciarsi sulla compatibilità organizzativa dell'orario e della tipologia richiesti.
3. Le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro in tali casi possono essere presentate **entro il giorno 15 di ogni mese**. Se accolte, esplicano i loro effetti dal primo giorno del mese successivo.

Art. 14

Tutela della maternità

1. Il dipendente assente per maternità che rientra in servizio nel corso dell'anno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 31 dicembre del medesimo anno, in deroga ad eventuali limiti numerici e senza effetti sulla durata dell'eventuale successiva trasformazione del rapporto. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima rispetto alla decorrenza richiesta, tenuto conto che la concessione del part time deve coincidere con il primo giorno del mese.

Art. 15

Modifica del rapporto a tempo parziale

1. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, di durata non temporanea, è possibile chiedere la modifica della durata della prestazione lavorativa settimanale nell'ambito delle prestazioni previste dall'art. 2, presentando domanda entro i termini di cui all'art. 4.
2. La trasformazione è attuata con la sottoscrizione di un atto di modifica del contratto individuale di lavoro nei termini prescritti.
3. La modifica d'orario di cui al precedente comma 1 può essere concessa subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative della struttura di appartenenza e delle risorse di organico assegnate alla struttura stessa e sulla base delle previsioni di bilancio.
4. In caso di pluralità di domande di modifica in aumento dell'orario settimanale, hanno preferenza i dipendenti per cui si determini il minor quoziente, suddividendo i redditi familiari per il numero di componenti il nucleo familiare; negli altri casi è preferito il dipendente con maggiore anzianità di servizio di ruolo prestato presso il Comune di Riva del Garda alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. I dipendenti a cui sarà modificata la durata della prestazione lavorativa settimanale di lavoro dovranno fruire delle giornate di ferie dell'anno di riferimento entro la data di trasformazione, fatte salve le previsioni contrattuali vigenti e/o diversi accordi con l'amministrazione.

Art. 16

Norma finale

1. I termini previsti dalla presente disciplina sono derogabili per motivate esigenze organizzative, su disposizione del segretario generale.

Art. 17

Norma transitoria

1. Per **l'anno 2020**, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per la modifica dell'orario di lavoro settimanale per i dipendenti a tempo parziale non temporaneo, è fissato il **giorno 31 ottobre**

2019.

2. Nel caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili, con determinazione del Segretario generale, da adottarsi **entro il 30 novembre 2019**, saranno approvate le graduatorie con i criteri di cui all'articolo 6.

3. La comunicazione ai richiedenti, in forma scritta, sarà effettuata a cura dell'U.O. Personale **entro il 16 dicembre 2019**.

4. Il dipendente, utilmente collocato in una della graduatorie, può ritirare la domanda **entro il 21 dicembre 2019**.